

ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**SERVIZIO FITOSANITARIO, CHIMICO-AGRARIO,  
ANALISI E CERTIFICAZIONE  
DECRETO n. 8 / SC**

**OGGETTO: Modifiche e integrazioni al Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione, 8 agosto 2007, n. 188/SFR, di applicazione del “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica”.**

L'anno **2008**, il giorno **17** del mese di **marzo**, presso la sede di Pozzuolo del Friuli, via Sabbatini n. 5

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la direttiva n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, come modificata dalla direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002;

**VISTO** il decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005 – serie generale – di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

**VISTO** il decreto del Ministro per le politiche agricole del 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 243 del 15 ottobre 1999, con il quale è stato adottato il Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica;

**VISTI** i decreti del Direttore del Servizio fitosanitario regionale n. RAF/3/105 del 23 gennaio 2006 e n. 2822 del 16 giugno 2006, nonché il proprio decreto n. 188/SFR del 08 agosto 2007 e n. 247/SC del 22 ottobre 2007, con i quali è stato tra l'altro riconosciuto il carattere di focolaio di colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) ad aree ricadenti nelle province di Pordenone e di Udine;

**TENUTO CONTO** che, sulla base degli esiti del monitoraggio del territorio regionale, in provincia di Udine è stata ufficialmente confermata la presenza di *Erwinia amylovora* anche nei comuni di Bagnaria Arsa, Lauco, e Tarvisio, oltre che in nuove aree dei comuni di Castions di Strada e Tolmezzo in provincia di Udine e nel comune di Roveredo in Piano in provincia di Pordenone;

**PRESO ATTO** che i Servizi fitosanitari regionali devono provvedere a dichiarare contaminate le aree interessate dalla presenza del patogeno e istituire attorno ad esse adeguate zone di sicurezza, nonché disporre l'adozione di appropriate misure fitosanitarie secondo quanto previsto dal decreto di lotta obbligatoria;

**RITENUTO** di dover procedere al riconoscimento e alla delimitazione dei nuovi focolai e delle relative zone di sicurezza facendo ricorso a riferimenti geografici ed amministrativi non equivocabili;

**DECRETA**

1. E' riconosciuto il carattere di focolaio di colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) alle aree di seguito contraddistinte:
  - in provincia di Udine: foglio n. 13 del comune di Bagnaria Arsa, foglio n. 3 del comune di Castions di Strada e i territori comunali di Lauco, Tarvisio e Tolmezzo;

- in provincia di Pordenone: foglio n. 15 del comune di Roveredo in Piano.

I focolai, in considerazione della già accertata presenza della malattia nella Regione Friuli Venezia Giulia, non presentano il carattere di focolai primari di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 10.09.1999.

**2.** Sono riconosciute le aree di sicurezza di seguito contraddistinte:

- in provincia di Pordenone: fogli n. 14, 16, 19 e 20 del comune di Roveredo in Piano e fogli n. 12 e 59 del comune di Fontanafredda;
- in provincia di Udine: fogli n. 11, 14 e 16 del comune di Bagnaria Arsa, fogli n. 1 e 9 del comune di Castions di Strada, fogli n. 14, 20 e 29 del comune di Talmassons e fogli n. 9, 12 e 14 del comune di Torviscosa.

**3.** Vengono confermate le aree nella condizione di focolaio già riconosciute nel proprio decreto n. 188 del 08 agosto 2007.

**4.** Vengono confermate le aree di sicurezza già riconosciute nel proprio decreto n. 188 del 08 agosto 2007, ad esclusione di quelle comprese nei fogli n. 13, 15, 33, 34, 36, 37 e 38 del comune di Tolmezzo, per le quali viene abrogato il riconoscimento di aree di sicurezza.

**5.** Nei focolai, a chiunque e fino a contraria disposizione, è fatto obbligo di osservare le misure esposte nel citato provvedimento n. 188 del 08 agosto 2007, ai punti da 4 a 11 compresi.

**6.** Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005.

**7.** Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE  
dott. agr. Carlo Frausin